

La Società può compiere lavori socialmente utili?

Modello 231 e messa alla prova della “Società”

Sentenza del GIP di Modena e Milano - riflessioni

A cura di Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri – 10.11.2020

La messa alla prova è un istituto che consente l'estinzione del reato. E' un mezzo che permette di sospendere il processo e consente all'imputato di fare un percorso rieducativo, prestando la propria opera, il proprio lavoro a fini sociali, ad esempio. Il percorso rieducativo può essere variamente declinato a seconda del soggetto, del reato commesso e deve essere concertato con l'amministrazione. Al termine della sospensione e del percorso il Giudice decide la bontà dell'opera, valuta l'utilità del percorso eseguito e provvede all'estinzione del reato.

Questo *beneficio* tuttavia chiede la rinuncia al processo da parte dell'imputato e la rinuncia dello Stato a perseguire il reato.

Si richiamano gli articoli che disciplinano l'istituto (art. 464bis c.p.p., 168bis c.p.) senza approfondirli, perché quello che importa, in questo contesto, è comprendere *se* la messa alla prova sia possibile anche per le Società che siano incorse nella responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, magari in un [reato ambientale di nuovo conio ex art. 452-bis c.p.](#)

L'incertezza interpretativa dei Tribunali si è espressa anche su questo punto, ma è difficile non attribuire ragione a opposte pronunce, magari per motivi diversi.

Il Tribunale di **Modena**, invero, a fronte dell'istanza della Società, di sospensione del processo per la messa alla prova, ha ritenuto di accoglierla e di **estinguere** il reato, relativo alla 231, a fronte di un periodo di messa alla prova con esito proficuo. Può incidere sulla valutazione positiva della messa alla prova, l'esistenza o l'aggiornamento del Modello 231, il risarcimento di eventuale danno cagionato e magari opere di bene e il servizio di utilità reso, magari ad una comunità. In questo caso il Tribunale di Modena non ha trovato preclusioni all'applicazione dell'istituto forse sull'onda del buon senso, o della particolare situazione concreta.

Bisogna ricordare in effetti che il procedimento “penale” (*rectius* penale /amministrativo) si apre nei confronti proprio e solo della società - che affronta un percorso diverso e separato da quello del legale rappresentante della Società; uno sdoppiamento, con due soggetti (che fisicamente sono i medesimi) che percorrono due binari paralleli e per certi versi autonomi.

E' giusto dunque chiedersi se una “Società” può essere ammessa a godere di un *beneficio* (chiamiamolo così) che deve tenere in considerazione la “persona”. Chi esegue i lavori socialmente utili è la Società o il legale rappresentante? Può dirsi recuperabile socialmente una Società?

Direi che nel corso del tempo si è giunti alla personificazione della Società che utilmente può provare la propria bontà sociale al pari di ogni individuo ponendo in essere giuste azioni anche riparatorie.

Bisogna ricordare inoltre che gli articoli 34,35 D.lgs. 231/2001 permettono l'applicazione delle norme processuali indicate per l'imputato, alla Società. Un'estensione importante che fa pensare alla possibilità di applicare l'istituto della messa alla prova, anche alla Società.

Vero è che il Tribunale di **Milano**, ad esempio, la pensa diversamente e ha negato ciò che il Tribunale di **Modena** ha concesso, ovvero la messa alla prova alla Società imputata.

Il Tribunale di Milano osserva la mancanza di un riferimento preciso al D.lgs. 231/2001 da parte delle norme sostanziali del codice penale (art. 168bis c.p.). Conferma però, con chiarezza, che l'istituto della messa alla prova ha duplice natura, processuale ma anche sostanziale, in quanto costituisce una vera e propria “**sanzione**”. Poco importa che venga percepito come un “beneficio”. Il percorso che porta all'estinzione del reato è, a tutti gli effetti, una sanzione, afferma il Tribunale; meglio, *un trattamento sanzionatorio non detentivo*. Osserva il Tribunale, citando la Cassazione, che la messa alla prova è una sanzione (condanna) anticipata in funzione della risocializzazione del soggetto. Lo stato abdica al proprio potere punitivo, l'imputato abdica alla propria difesa e rinuncia al processo fino a quando il percorso riabilitativo viene portato a termine con esito positivo.

Ragiona il Tribunale di Milano: se la messa alla prova è una **pena** allora solo il legislatore può prevederla e lo deve fare espressamente. Conclude il Tribunale che non esiste raccordo tra l'art. 168bis c.p.¹ e il D.lgs. 231/2001 e dunque qualsiasi interpretazione dei Giudici, applicazione dell'istituto, sarebbe arbitraria.

In questo quadro si condivide il suggerimento di autorevole autore² che rimanda al Legislatore il compito di inserire idoneo raccordo tra le normative, al fine di permettere anche alla Società di adire alla messa alla prova.

¹ **c.p. art. 168-bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato**

Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli [articoli 102, 103, 104, 105 e 108](#).

² *Quotidiano Giuridico*, 9.11.2020, articolo di *Antonella Marandola - Professore ordinario di Procedura penale all'Università del Sannio*: “*Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova?*”